



■ ■ ■ **fondazione**
sistema toscana

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2025-2027**

ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 9 della L. n. 190/2012 s.m.i.
e del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione
in data 28.01.2025**



Sommario

1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1. LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA	5
2.2. LA FUSIONE CON FONDAZIONE MEDiateca REGIONALE TOSCANA.....	6
2.3 L'INSERIMENTO NEL T.U. DI CUI ALLA L.R. 25 MARZO 2010 N. 21	7
2.4. L'OPERATIVITÀ IN HOUSE PROVIDING CON LA L.R. 9 AGOSTO 2016 N.59	8
2.5. L'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 44, 44-BIS E 44-TER DELLA L.R. 21/10: LA PROMULGAZIONE DELLA L.R. 13 NOVEMBRE 2018 N. 61 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA"	10
2.6. ATTUALE INQUADRAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	13
3. OBIETTIVI STRATEGICI E CARATTERISTICHE DEL PTPCT	16
4. ATTIVITÀ A RISCHIO E AREE SENSIBILI	17
5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	20
5.1 RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)	22
6. MISURE ANTICORRUZIONE	22
6.1 MISURE GENERALI	22
6.2. MISURE SPECIFICHE	24
6.2.1. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI	24
6.2.2. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (PANTOUFLAGE)	26
6.2.3 INCARICHI EXTRA RUOLO E ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	27
6.2.4 ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI AREA E DI FUNZIONE	28
6.2.5 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	28
6.2.6 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI	28



6.2.7 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING DEDICATO	28
6.2.8. FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL PTPCT	31
7. MONITORAGGIO.....	32
8. LA TRASPARENZA.....	33
8.1. QUADRO NORMATIVO	33
8.2. AMBITO DI APPLICAZIONE	36
9. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	39
9.1 DATI DA PUBBLICARE	40
9.2. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	40
10. L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE	43
11. L'ACCESSO CIVICO.....	43
12. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI.....	45
13. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI GOVERNO DELL'ENTE.....	47
14. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA.....	48
15. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE, I TASSI DI ASSENZA, LE PREMIALITÀ E I DATI DEI CCNL APPLICATI.....	48
16. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....	49
17. LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE.....	49
18. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	50
19. PIANO PER LA TRASPARENZA.....	50
20. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	52
21. CONTROLLO E SANZIONI.....	52

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-27

1. PREMESSA

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “PTPCT”) è predisposto, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 9 della L. n. 190/2012 s.m.i. e del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., sulla base dei Piani Nazionali Anticorruzione (di seguito “PNA”), dei loro aggiornamenti e delle ulteriori indicazioni fornite da ANAC in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e costituisce appendice autonoma ed integrativa del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito “MOG”) adottato dalla Fondazione Sistema Toscana (di seguito “FST” o “Fondazione”), da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2021.

Esso individua un programma di attività nel quale sono definite le misure di prevenzione, generiche e specifiche, coordinate e/o aggiuntive rispetto a quelle previste nel MOG che la Fondazione, in persona del proprio Direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito “RPCT”), intende implementare al fine di aumentare il livello di protezione dal rischio di corruzione ai sensi della L. 190/12¹, che comprende fattispecie più ampie rispetto a quelle previste dalla normativa 231.

¹ La “Corruzione” ai sensi della L. 190/12 è intesa in senso più ampio della fattispecie penalistica e include tutte le situazioni in cui si verifica una deviazione dal corretto raggiungimento dell’interesse pubblico o un malfunzionamento/inquinamento dell’azione amministrativa in virtù dell’abuso di potere e/o di un comportamento del funzionario pubblico o dell’incaricato di pubblico servizio volto al soddisfacimento di interessi privati e/o del conseguimento di un vantaggio personale. Le fattispecie penalmente rilevanti che sanzionano condotte riconducibili al concetto di corruzione ai fini della L. 190/12 a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.); malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.); indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325 c.p.); rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.); usurpazioni di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del



Per quanto sopra detto, il PTPCT condivide con il MOG adottato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 231/01, l'analisi del contesto di riferimento, la mappatura delle aree, delle attività e dei processi sensibili al rischio di reato, la valutazione del rischio per ciascuna attività e/o processo sensibile e i protocolli e presidi considerati idonei a prevenire il rischio di commissione di alcuno dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, tra cui anche i reati di matrice corruttiva, cui le misure previste dal presente documento vanno ad affiancarsi per le finalità specifiche della L. 190/12.

La gap analysis e il risk assessment allegati al MOG costituiscono, dunque, la base di riferimento anche per la valutazione del rischio di fenomeni corruttivi ai sensi della L. 190/12.

Il PTPCT condivide, altresì, con il MOG adottato da FST il sistema di monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure e dei presidi di prevenzione, che si incentra sull'obbligo diffuso di trasmissione periodica, da parte dei Responsabili di ciascuna area e funzione, dei flussi informativi diretti sia all'Organismo di Vigilanza che al RPCT e il sistema disciplinare, a garanzia dell'efficacia e dell'effettività del MOG nel suo complesso².

procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356-bis c.p.); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355-bis c.p.). Di queste, solo alcune sono reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

² Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, l'ente non risponde della responsabilità amministrativa derivante dalla commissione dei reati presupposto contemplati dal medesimo decreto se e in quanto: a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, che individuano le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; predispongono specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; individuano modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; prescrivono obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi; introducono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo; b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).



Il presente PTPCT è stato predisposto dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, per la successiva pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" sub "Trasparenza".

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. LA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA

FST è una fondazione di diritto privato, nata per volontà della Regione Toscana e della Banca Monte dei Paschi S.p.A. che in data 23 agosto 2003 stipulano allo scopo una prima intesa vincolante, denominata "Protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione, attraverso la costituzione di un'apposita fondazione partecipativa, del Portale Internet della Toscana, sulla base del Progetto Esecutivo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 125 del 17 febbraio 2003".

I due fondatori scelgono di costituire una fondazione aperta alla partecipazione di persone giuridiche, pubbliche e private, quale modello gestionale ed organizzativo più flessibile e funzionale al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse convenuti: *in primis* la realizzazione e gestione di un portale internet regionale rivolto alla promozione dell'immagine della Toscana – nella prospettiva di offrire alle imprese e alle realtà territoriali servizi ed opportunità per sviluppare le loro capacità di proiezione esterna e di valorizzazione economica – e, successivamente, lo sviluppo di altre tipologie di iniziative rientranti nelle finalità statutarie, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (premesse e art. 1 del Protocollo).

I fondatori convengono, altresì, che la Fondazione collabori e operi anche in favore di soggetti diversi, al fine di assicurarsi fonti di autosostentamento: "La Fondazione, pur perseguendo finalità di interesse pubblico, non lucrative, dovrà assicurare una economica gestione promuovendo attività generatrici di proventi, per disporre di fonti di autofinanziamento, ed al contempo favorendo iniziative di soggetti terzi purché non contrastanti con i propri obiettivi" (art. 9 del Protocollo).

Il Protocollo d'Intesa viene attuato mediante costituzione, in data 18 ottobre 2004, della Fondazione di partecipazione "Sistema Toscana", il cui statuto è approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 121 del 2 luglio 2003 e dal Consiglio di Amministrazione della Banca MPS con deliberazione del 10 luglio 2003.

La Fondazione viene chiamata a perseguire i seguenti scopi (art. 2 dello Statuto originario):



- a) operare in favore della comunità regionale, attraverso la valorizzazione dell'immagine della Toscana, intesa come rappresentazione delle diverse realtà culturali, economiche e sociali del territorio;
- b) favorire lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, la crescita della partecipazione democratica e delle nuove modalità di comunicazione anche quale contributo alla riduzione del digital divide;
- c) realizzare e gestire il portale Internet della Toscana, quale piattaforma comune di comunicazione per cittadini, aziende, istituzioni, soggetti sociali, espressione delle intelligenze, dei valori, delle attività della comunità regionale, per promuoverli, offrire opportunità, semplificare e velocizzare l'accesso a informazioni e servizi, e crearne di nuovi in sintonia con l'evoluzione della società e dei suoi bisogni;
- d) contribuire all'azione della Regione e delle istituzioni locali per il rinnovamento della Pubblica amministrazione e per migliorare i servizi al cittadino, con l'attuazione di progetti nell'ambito e secondo gli indirizzi del programma regionale di e-government.

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, è chiamata ad operare con criteri di imprenditorialità nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle finalità che la caratterizzano.

2.2. LA FUSIONE CON FONDAZIONE MEDIATECA REGIONALE TOSCANA

Nel primo triennio di start-up la Fondazione realizza e rende pienamente operativo il Portale della Toscana, denominato "intoscana.it", raggiungendo livelli di eccellenza sia per volume di utenza che di traffico. Sviluppa, altresì, con efficienza e dinamismo, anche ulteriori iniziative compatibili con la finalità di pubblica utilità, promuovendo attività generatrici di proventi in coerenza con gli obiettivi strategici di missione.

Operando in attuazione delle direttive strategiche del fondatore pubblico (Regione Toscana) con le modalità gestionali, le infrastrutture e l'apporto creativo del fondatore privato (Banca MPS) e ottenendo risultati apprezzabili in ambito culturale e della comunicazione, la Fondazione suscita ancor più l'interesse del fondatore pubblico, che ne fa un interlocutore essenziale per l'attuazione dei progetti culturali e lo sviluppo della cultura digitale.

Conseguentemente, d'accordo con la Banca Monte dei Paschi di Siena, che accetta di rinunciare ad alcune prerogative a fronte del rafforzamento del ruolo della parte pubblica all'interno dell'ente, la Regione Toscana inserisce la Fondazione nel processo di semplificazione e razionalizzazione degli enti dalla stessa partecipati, avviando la fusione per incorporazione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana e mutando l'assetto di governance dell'ente a favore della concentrazione dell'amministrazione e del controllo della fondazione nelle mani del fondatore pubblico.



Il processo di fusione, avviato con la promulgazione della L.R. n. 42 del 2008, giunge a completamento con la stipula dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana nella Fondazione e approvazione del nuovo statuto societario in data 21 dicembre 2009, con effetto dal 1° gennaio 2010.

L'oggetto sociale viene ampliato prevedendo lo svolgimento di attività di sostegno e diffusione della cultura cinematografica e Film Commission della Toscana, allo scopo di:

“e) acquisire, recuperare, catalogare e conservare su supporti informatizzati materiali cinematografici, multimediali, informatici, audiovisivi, cartacei e fotografici, dando vita ad un apposito Centro di Documentazione;

f) valorizzare il proprio patrimonio prevedendo la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali anche in partecipazione con altri soggetti, pubblici e privati, garantendone diffusione e utilizzazione;

g) realizzare l'attività di Film Commission al fine di attrarre e sostenere le produzioni cinematografiche e audiovisive in Toscana” (art. 3 dello Statuto vigente).

2.3 L'INSERIMENTO NEL T.U. DI CUI ALLA L.R. 25 MARZO 2010 N. 21

Il processo “evolutivo” della Fondazione si conclude con l'inserimento di diritto dell'ente tra quelli di rilevanza regionale “autonoma” per la cultura e la cinematografia, regolati dal T.U. di cui alla L.R. 25 marzo 2010 n. 21, entrata in vigore nel mese di maggio 2010.

Il T.U. è promulgato per conferire organicità alla normativa regionale in materia di beni, attività e istituzioni culturali e disciplina gli obiettivi e i principi programmatici che le istituzioni culturali devono seguire nello svolgimento della propria attività. Il Piano della Cultura, approvato dal Consiglio Regionale, diviene lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione Toscana in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura e attività culturali, per la determinazione dei contributi ordinari annuali agli enti regionali e per la determinazione dei criteri e degli indirizzi per il sostegno a progetti di rilevanza regionale. Il Piano della Cultura viene attuato dalla Giunta Regionale nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10bis della L.R. 49/99.

La Fondazione, fondazione costituita anche per iniziativa della Regione Toscana, trova nel T.U. un riconoscimento formale ed una collocazione autonoma.

L'art. 44 della legge riconosce la rilevanza culturale e le finalità di interesse regionale che ispirano l'attività della Fondazione, al punto da ampliare e integrare l'oggetto sociale dell'ente: “Artt. 44 – Fondazione Sistema Toscana 1. La Regione sostiene l'attività della Fondazione Sistema Toscana, di seguito denominata FST, istituita su iniziativa della Regione stessa. 2. FST persegue anche i seguenti scopi: a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività culturali della Toscana; b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e turistica; c) conservazione di



materiali audiovisivi e multimediali e promozione della loro fruizione da parte del pubblico; d) promozione della diffusione del cinema di qualità e sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive e cinematografiche di qualità, idonee a valorizzare la Regione. 3. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio, il proprio programma di attività per l'anno successivo, elaborato nel rispetto degli indirizzi previsti dagli atti della programmazione regionale, il bilancio di previsione annuale corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario, che contiene le indicazioni relative al triennio successivo nonché l'indicazione delle quote annuali a carico dei soggetti diversi dalla Regione Toscana che partecipano alla fondazione. 4. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione. 5. L'ammontare del finanziamento annuale della Regione a FST è stabilito sulla base del programma di cui al comma 3, con riferimento ai diversi ambiti di attività, con deliberazioni della Giunta regionale attuative di piani e programmi ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R. 49/1999, nonché con il programma annuale di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni)".

2.4. L'OPERATIVITA' IN HOUSE PROVIDING CON LA L.R. 9 AGOSTO 2016 N.59

Il processo evolutivo dell'ente procede con l'approvazione da parte della Regione Toscana della L. 9 agosto 2016 n. 59 che sostituisce l'art. 44 della L.R. 21/2010 al fine di assimilare la Fondazione, senza snaturarla, agli enti sottoposti al controllo analogo della Regione Toscana: "1. La Fondazione Sistema Toscana opera secondo le modalità dell'in-house providing per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione: a) sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni, la promozione delle attività culturali della Toscana e della società dell'informazione e della conoscenza; b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica; c) promozione della diffusione del cinema di qualità, delle opere, dei materiali e dei prodotti audiovisivi e multimediali realizzati e conservati per la fruizione da parte del pubblico; d) sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità; e) la promozione e la valorizzazione dell'identità toscana. 2. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi "in house providing". 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 44 bis e 44 ter, ed è approvato secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto



privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)”.

Al fine di consolidare il controllo del fondatore di riferimento, viene previsto (art. 44-bis) che “La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, delibera gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della Fondazione Sistema Toscana, tenendo conto, in particolare, delle attività previste ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale). 2. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno: a) il programma di attività per l'anno successivo nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 1, lettera a); b) il bilancio di previsione, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario per il triennio successivo. 3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione. 4. Le modalità operative delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da convenzioni che regolano i rapporti della Regione con la Fondazione Sistema Toscana”.

Allo stesso modo (art. 44-ter) viene previsto che “La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti: a) bilancio di previsione; b) bilancio di esercizio; c) programma annuale di attività; d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali; e) atti di gestione straordinaria del patrimonio; f) atti relativi alla dotazione organica; g) contratti di consulenza. 2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il Direttore e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. 3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione. 5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di Amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite. 6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana



ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44 bis. 7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento”.

Per effetto di quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha adeguato il proprio statuto alla normativa di riferimento con più atti, l'ultimo dei quali, nel periodo di riferimento, redatto con l'intervento del Notaio Mario Buzio del 27/6/2017.

2.5. L'ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 44, 44-BIS E 44-TER DELLA L.R. 21/10: LA PROMULGAZIONE DELLA L.R. 13 NOVEMBRE 2018 N. 61 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA".

Le attività e la governance della Fondazione sono definite, da ultimo, con la legge n. 61/18, approvata al fine di definire il regime e gli ambiti del controllo analogo esercitato dalla Regione sull'ente.

La Fondazione, collocata espressamente nel quadro dell'ordinamento regionale, opera secondo le modalità dell'”in house providing” per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione (art. 1):

- “a) sviluppo della comunicazione digitale per la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività culturali, della ricerca e dell'innovazione, della società dell'informazione e della conoscenza;
- b) promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica;
- c) promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative;
- d) attività di film commission;
- e) promozione e valorizzazione dell'identità toscana e sviluppo delle politiche giovanili e dei diritti”.

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge:

“Le attività della Fondazione Sistema Toscana si articolano in:

- a) attività istituzionali a carattere continuativo, che la Fondazione svolge in modo costante e in via prevalente mediante l'impiego di risorse umane e mezzi strumentali propri e in attuazione degli atti di programmazione regionale;
- b) attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo, che svolgono una funzione di potenziamento delle attività di cui alla lettera a), ivi comprese le attività svolte



d'intesa con altre pubbliche amministrazioni sulla base di accordi stipulati con la Regione Toscana;

c) eventuali attività istituzionali a carattere non continuativo.

2. Sono attività istituzionali a carattere continuativo:

a) per lo sviluppo della comunicazione digitale: il supporto alla diffusione dei servizi digitali, agli eventi e ai progetti finalizzati alla crescita della cultura digitale, il supporto alla semplificazione amministrativa, alla partecipazione e alla collaborazione attiva dei cittadini, all'integrazione delle attività del portale "intoscana.it" con quelle del sito istituzionale della Regione e supporto alla comunicazione on line di azioni e progetti di interesse regionale;

b) per la promozione dell'integrazione fra offerta culturale e offerta turistica: la gestione e lo sviluppo del sistema digitale turistico regionale in collaborazione con le azioni di Toscana promozione turistica;

c) per la promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo e delle iniziative educative e formative: le attività della Mediateca regionale e di educazione all'immagine e alla cultura cinematografica in ambito scolastico e sociale, il supporto ai festival internazionali di cinema e alle sale tradizionali, la gestione del cinema "La Compagnia";

d) per le attività di film commission: il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali;

e) per la promozione e valorizzazione dell'identità toscana: il supporto alle attività di promozione del sistema economico e produttivo, anche ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, e del patrimonio culturale, scientifico e paesaggistico; per lo sviluppo delle politiche giovanili: il supporto all'integrazione e alla sistematizzazione delle opportunità e dei servizi a favore dei giovani; per lo sviluppo delle politiche dei diritti: il supporto allo sviluppo di attività che favoriscano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, la più ampia partecipazione dei giovani alla diffusione della cultura dei diritti.

3. L'articolazione delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), è definita nel programma di attività di cui all'articolo 3".

Ai sensi dell'art. 3:

"1. La Fondazione Sistema Toscana svolge la propria attività sulla base di un programma annuale con proiezione pluriennale.

2. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno precedente a quello di riferimento, definisce gli indirizzi per il programma di attività della Fondazione Sistema Toscana.



3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma di attività, elaborato nel rispetto degli indirizzi ricevuti ai sensi del comma 2 ed articolato secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, unitamente al bilancio di previsione di cui all'articolo 5, comma 1.
4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma di attività e il bilancio di previsione, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento, termine decorso il quale la Giunta regionale può prescindere dal parere.
5. Il programma delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con deliberazione della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del programma stesso, o per la rimodulazione delle attività preventivate, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.
6. Le modalità operative per lo svolgimento delle attività della Fondazione Sistema Toscana sono definite da una convenzione quadro che regola i rapporti della Regione con la Fondazione e il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma contestualmente all'approvazione del programma di attività”.

Ai sensi dell'art. 4:

- “1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali connesse a quelle con carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono finanziate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 3.
3. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base del tariffario approvato dalla Giunta regionale”.

La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”, attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale e il controllo, tra gli altri, dei bilanci, del programma delle attività e degli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, di gestione straordinaria del patrimonio, degli atti relativi alla dotazione organica e dei contratti di consulenza, impartendo specifici indirizzi (art. 9).

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato le modifiche statutarie conseguenti all'approvazione della L.R. n. 61/18, in conformità a quanto previsto dalla



Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 418 del 9/4/2019, con atto del 30/4/2019.

2.6. ATTUALE INQUADRAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia, ad oggi la Fondazione Sistema Toscana è una fondazione di diritto privato, iscritta al registro delle persone giuridiche private della Regione Toscana, soggetta al controllo della Regione Toscana che lo esercita nelle forme dell'in-house providing³ con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla L.R. 61/18.

Possiede, pertanto, i requisiti individuati all'art. 2-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 97 del 2016: possiede, infatti, un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la sua attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e la totalità dei componenti dell'organo d'amministrazione e di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Come tale, la disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di prevenzione della corruzione si applica alla Fondazione nei limiti delle previsioni compatibili con la natura e l'attività dell'ente, in base alle indicazioni fornite dalle "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 dal Consiglio Direttivo dell'ANAC e, secondo a quanto previsto dagli articoli 3 e 9 della L.R. 61/18 in base agli indirizzi in ambito di controllo analogo impartiti dalla Giunta Regionale (approvati dapprima con DGRT 1022 del 25.10.2016 e DGRT 385 del 18.04.2017, in seguito con DGRT 973 del 29.07.2019, DGRT 1076 del 05.08.2019, DGRT 1233 del 14.12.2020, DGRT 42 del 01.02.2021, DGRT 1388 del 27.12.2021, DGRT 601 del 30.05.2022, DGRT 625 del 07.06.2022, DGRT 641 del 12.06.2023 e infine con DGRT 682 del 03.06.2024).

Ciò premesso, il programma per l'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al presente PTPCT è stato, dunque, definito in conformità alle disposizioni contenute nella L. n. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, secondo le linee guida e di indirizzo contenute nei seguenti atti e documenti normativi:

³ In base a quanto previsto dalla DGR 625/2022, la responsabilità del controllo analogo su Fondazione Sistema Toscana è della Direzione Generale della Giunta Regionale.

- Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72 del 11.09.2013,
- Parte Generale del PNA 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016,
- Delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016 recante *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/16”*,
- Delibera ANAC n.1134 dell’08.11.2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PP.AA. e degli enti pubblici economici”*,
- Parte Generale dell’Aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera ANAC n.1208 del 22.11.2017,
- Delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018 *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*,
- Delibera ANAC n.141 del 27.02.2019 *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”*,
- Delibera ANAC n.1064 del 13.11.2019 *“Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021”* e successivi aggiornamenti,
- Delibera ANAC n.7 del 17.01.2023 *“Piano Nazionale Anticorruzione 2022”*,
- Delibera ANAC n.261 del 20.06.2023 *“Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale»”*
- Delibera ANAC n.263 del 20.06.2023 *“Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»”*,
- Comunicato congiunto ANAC – MIT, Delibera ANAC n.582 del 13.12.2023 *“Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”*,
- Delibera ANAC n.601 del 19.12.2023 *“Modificazione ed integrazione della Delibera ANAC n.264 del 20.06.2023 «Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e*



dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»,

- Delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 “Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2023”,

- Delibera ANAC n.270 del 05.06.2024 “*Delibera di ratifica dell’Atto del Presidente del 1° giugno 2024 relativo alle attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità*”,

- Linee guida n.1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art.53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (adottate da ANAC con Delibera n.493 del 25 settembre 2024),

- Delibera ANAC n.495 del 25.09.2024 “*Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto – Messa a disposizione di ulteriori schemi*”,

- Delibera Giunta Regionale n.1022 del 25.10.2016 “*Art. 44 Bis L.R. 21/2010 - Disposizioni generali per l'avvio della operatività e primi indirizzi per la gestione e il controllo di Fondazione Sistema Toscana in house providing*”,

- Delibera Giunta Regionale n.385 del 18.04.2017 “*Indirizzi unitari per l'esercizio del controllo analogo sugli organismi in house della Regione Toscana*”,

- Delibera Giunta Regionale n.973 del 29.07.2019 “*Legge regionale n. 61/2018 - Art. 9, comma 3 - Approvazione indirizzi in ambito di controllo analogo. Revoca della DGR 1022/2016*”,

- Delibera Giunta Regionale n.1076 del 05.08.2019 “*Legge regionale n. 61/2018 - Art. 9, comma 3 - Approvazione indirizzi in ambito di controllo analogo. Revoca e sostituzione integrale della DGR 973/2019*”,

- Delibera Giunta Regionale n.1233 del 14.12.2020 “*Legge regionale n. 61/2018 - Art. 9 comma 3 - Approvazione indirizzi in ambito di controllo analogo. Sostituzione integrale della DGR n. 1076/2019*”,

- Delibera Giunta Regionale n.42 del 01.02.2021 “*Legge regionale n. 61/2018 – Art. 9 comma 3 - Approvazione indirizzi per Fondazione Sistema Toscana in ambito di controllo analogo annualità 2021*”,

- Delibera Giunta Regionale n.1388 del 27.12.2021 – Allegato A) - “*Legge regionale n.61/2018 – Art. 9 comma 3 - Approvazione indirizzi per Fondazione Sistema Toscana in ambito di controllo analogo annualità 2022*”,

- Delibera Giunta Regionale n.601 del 30.05.2022 *“Indirizzi Unitari per l'esercizio del controllo analogo sugli organismi in house della Regione Toscana - Modifica della DGR 385/2017 relativamente a Fondazione Sistema Toscana”*,
- Delibera Giunta Regionale n.625 del 07.06.2022 – Allegato A) *“Art. 9 L.R. 61/2018: Indirizzi in ambito di controllo analogo anno 2022 a Fondazione Sistema Toscana – Aggiornamento punti 1, 4, 7, 17 e 21 dell’Allegato A) della DGR 1388/2021”*,
- Delibera Giunta Regionale n.641 del 12.06.2023 – Allegato A) *“Art. 9 L.R. 61/2018: Indirizzi in ambito di controllo analogo anno 2023 a Fondazione Sistema Toscana – Aggiornamento punto 1 dell’Allegato A) della DGR 1388/2021 come modificato dalla DGR 625/2022”*,
- Delibera Giunta Regionale n.682 del 03.06.2024 – Allegato A) *“Art. 9 L.R. 61/2018: Indirizzi in ambito di controllo analogo anno 2024 a Fondazione Sistema Toscana – Aggiornamento punto 1 dell’Allegato A) della DGR 1388/2021 come modificato dalla DGR 625/2022 e dalla DGR 641/2023”*.

3. OBIETTIVI STRATEGICI E CARATTERISTICHE DEL PTPCT

Ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, “L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”.

L’impegno della Fondazione per il raggiungimento di tali obiettivi per il triennio 2025/2027 è così individuato:

AZIONI:

1. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a presidio di detti rischi.

Monitorare l’attuazione del PTPCT e del MOG tutelando il dipendente che segnala illeciti.

2. PREVENZIONE ATTRAVERSO LA CULTURA DEL CONTROLLO

Il personale della Fondazione deve essere coinvolto e contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento della cultura etica e del controllo ed alla tutela del patrimonio aziendale.

A tale fine, il personale deve essere adeguatamente informato e formato sui temi di rilevanza sia in materia 231/01 che 190/12.

3. PERSEGUIMENTO DELLA MASSIMA TRASPARENZA



Rendere disponibili agli stakeholder interni ed esterni le informazioni utili a conoscere la Fondazione, proseguendo un percorso virtuoso di valorizzazione della partecipazione attiva alla vita dell'ente.

Monitorare la qualità e completezza dei dati e delle informazioni.

Gli obiettivi strategici sono attuati secondo le modalità e nei termini previsti dal presente PTPCT.

Esso ha validità annuale e viene rivisto entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, ogni volta che significative variazioni organizzative dovessero renderlo necessario.

L'aggiornamento annuale tiene conto:

- o dell'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- o dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione della Fondazione;
- o delle variazioni organizzative interne che si rendessero necessarie al fine di una più efficiente distribuzione dei compiti e delle responsabilità secondo specifiche SOD per una migliore attuazione del Programma delle Attività 2025-2027, i cui indirizzi sono stati approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 61/18 con DGR n.1202 del 28.10.2024;
- o dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del presente PTPCT;
- o dell'accertamento di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il PTPCT viene proposto dal RPCT, adottato dal Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione nella sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente e comunicato al personale dipendente e agli organi della Fondazione.

4. ATTIVITÀ A RISCHIO E AREE SENSIBILI

A seguito dell'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente alla luce di quanto previsto dal PNA (PNA 2013, PNA 2015 par. 6.3 lett B, PNA 2016, Aggiornamento PNA 2018, PNA 2019 e infine PNA 2022 e PNA Aggiornamento 2023), il PTPCT si applica a tutte le attività di FST risultate a rischio significativo di corruzione, come anche identificate nel risk assessment allegato 3 al MOG dell'ente e sinteticamente riportate:

- 1. Selezione e amministrazione del personale;*
- 2. Scelta dei contraenti nelle procedure di affidamento in ogni loro fase;*



3. *Partecipazione a bandi per la concessione di erogazioni, contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni nonché vantaggi economici di qualunque genere, a o da soggetti pubblici o privati;*
4. *Concessione di contributi e sponsorizzazioni a soggetti pubblici o privati;*
5. *Gestione del ciclo di fatturazione attiva e passiva, della tesoreria e dei pagamenti;*
6. *Gestione dei rapporti istituzionali con i rappresentanti del fondatore di riferimento e gestione dei rapporti con altri soggetti pubblici.*

In relazione alle attività e ai processi sensibili sopra indicati, sono destinatari del PTPCT e chiamati ad osservare e a fare osservare le misure ivi contenute:

1. *Componenti del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle relative competenze;*
2. *Direttore, anche in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale procuratore dell'ente in relazione alle materie di competenza e quale datore di lavoro;*
3. *Responsabile Program Management, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento dell'attuazione del Programma delle Attività dell'ente*
4. *Responsabile Segreteria Generale, nella predisposizione di atti e documenti diretti agli enti pubblici di riferimento, nella gestione della corrispondenza e del protocollo aziendale nonché del front desk;*
5. *Responsabile Ufficio Acquisti e Gare, nella pianificazione e programmazione degli approvvigionamenti necessari alla soddisfazione del fabbisogno di ciascuna Area e Funzione, nella definizione e gestione delle procedure di affidamento in conformità al D.L.gs 36/2023, nella predisposizione dei contratti con i fornitori e consulenti, nella valutazione dei fornitori e revisione dei processi di acquisto.*
6. *Responsabile Ufficio Stampa, nella gestione del rapporto con i media e con i referenti istituzionali ai fini dell'informazione e della promozione della FST;*
7. *Responsabile Risorse Umane, nelle attività di pianificazione, selezione e assunzione del personale, gestione e amministrazione delle risorse umane e avanzamenti in carriera, pianificazione interventi formativi, definizione dei regolamenti del personale e organizzazione delle competenze, gestione relazioni sindacali*
8. *Responsabile Amministrazione e Controllo di Gestione, nella gestione delle attività amministrative di rendicontazione, predisposizione e tenuta delle scritture contabili, gestione del ciclo passivo e attivo di fatturazione, effettuazione dei pagamenti, gestione finanziaria e tenuta dei rapporti con istituti di credito, predisposizione della reportistica contabile e di controllo di gestione, predisposizione dei documenti di bilancio, predisposizione dei documenti e dei prospetti destinati alla contabilità regionale.*



9. *Responsabile Comunicazione e Promozione on line, nelle attività di promozione e valorizzazione sui canali corporate, dei progetti ed eventualmente su altri canali di progetti e iniziative di FST e di elaborazione dei piani di comunicazione mirati.*
10. *Responsabile Information Technology, nello svolgimento delle attività di supporto tecnico e di gestione dei server presso il Sistema Cloud Toscana (SCT, ex TIX) della Regione Toscana*
11. *Dirigente Responsabile Area Cinema e Mediateca, nello svolgimento delle attività di assistenza alle produzioni cinematografiche toscane e realizzazione dei festival del Cinema, nella utilizzazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali, nella partecipazione a progetti internazionali e nazionali inerenti all'area Cinema, nella gestione dei rapporti con gli enti e le istituzioni di riferimento del settore, nella gestione della Mediateca Regionale Toscana e della Toscana Film Commission*
12. *Responsabile Progetti comunitari e territoriali, nella partecipazione a progetti comunitari e territoriali e nella realizzazione di eventi*
13. *Responsabile Contenuti e Redazione Web, nella gestione dei contenuti informativi di tutti i siti della FST*
14. *Responsabile Produzioni Multimediali, nella ideazione e realizzazione di tutti i contenuti multimediali di FST*
15. *Responsabile Progetto GiovaniSì, in tutte le attività di competenza dell'Ufficio di riferimento in stretto coordinamento e collegamento con la Regione Toscana*
16. *Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08*
17. *Responsabile Protezione Dati / Data Protection Officer, ai sensi del Reg. UE n.679/16*
18. *Consulenti esterni e partners della Fondazione*

Ai responsabili di ciascuna area e funzione presente in organigramma sono attribuiti i seguenti compiti:

- osservare e far osservare ai dipendenti che operano nella propria area le misure contenute nel PTPCT;
- attuare le attività informative nei confronti del RPCT, secondo quanto previsto nel PTPCT;
- svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di appartenenza anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei dipendenti appartenenti al proprio ambito;
- mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal RPCT fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- segnalare tempestivamente al RPCT le violazioni di cui vengono a conoscenza;



- provvedere, per quanto di propria competenza, agli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza;
- garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare o eventualmente da aggiornare.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il RPCT è il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione al compimento delle seguenti attività:

- a) elaborare entro il 31 gennaio di ogni anno la proposta del PTPCT e dei successivi aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) verificare, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità a prevenire fenomeni corruttivi e proporre al Consiglio di Amministrazione la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- c) verificare, d'intesa con i Dirigenti e/o Responsabili di Area e di Funzione, l'attuazione del principio di segregazione delle funzioni negli uffici affidati alla loro responsabilità nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definire il piano formativo dei dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione e curarne l'efficace attuazione;
- e) promuovere, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico;
- f) definire i responsabili dell'aggiornamento dei dati e del sito web istituzionale, incaricati della pubblicazione delle informazioni di pubblico interesse da divulgare in modo chiaro e completo sul sito web in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa;
- g) elaborare e presentare al Consiglio di Amministrazione la relazione annuale sulle attività svolte e sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate e pubblicarla sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente";
- h) segnalare al Consiglio di Amministrazione e all'ODV, facente funzioni di OIV limitatamente all'attività inerente la pubblicazione, le "disfunzioni" inerenti all'attuazione



delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare all'ufficio risorse umane i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, considerata l'attuale struttura organizzativa della Fondazione Sistema Toscana, che prevede due sole figure dirigenziali di cui una con funzioni e responsabilità limitate alle attività dell'Area Cinema e l'altro con funzioni di Direzione dell'ente, in assenza - per livelli di inquadramento e mansioni - di altre risorse munite di deleghe decisionali e di spesa e di risorse dotate della necessaria conoscenza della materia e competenza per lo svolgimento del relativo ruolo, ha nominato RPCT il Direttore della Fondazione.

Il Direttore, per l'attuazione dei compiti di spettanza del RPCT, si avvale del supporto di tutti i dipendenti e, in particolare del Dirigente preposto all'Area Cinema e dei Responsabili di Area e di Funzione. Il RPCT, con proprio provvedimento, può attribuire ai dipendenti responsabilità istruttorie e procedurali.

Il Responsabile di Area può individuare, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione dell'ente, che ad interloquire con il RPCT sia un Referente per la Trasparenza. I Responsabili di Area o di Funzione, e i loro eventuali Referenti, curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del RPCT, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente e sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Al RPCT non viene riconosciuto alcun compenso per l'esercizio della funzione ed il Consiglio di Amministrazione può revocarlo motivando la revoca.

La legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) le seguenti responsabilità del RPCT: l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei



dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

5.1 RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

ANAC, con il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013, ha fornito indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

In particolare, è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Con la Delibera n.831 del 03.08.2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 è stato rappresentato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e ad indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Con il Comunicato del 20 dicembre 2017, il Presidente dell'ANAC ha disposto che i Responsabili della Prevenzione sono tenuti a verificare che il RASA, indicato nel PTPCT, sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

Per Fondazione Sistema Toscana, registrata presso l'AUSA al numero 228882, è stato individuato il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) con determina del Direttore prot. n. 879 del 29.06.2022 nella figura della Responsabile Ufficio Acquisti e Ufficio Gare.

6. MISURE ANTICORRUZIONE

6.1 MISURE GENERALI

Le misure di carattere generale (trasversali) comprendono le azioni di prevenzione del rischio che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.



Le misure di carattere generale sono state individuate dal MOG di riferimento e considerate idonee anche allo scopo prevenzionistico contemplato dalla L.190/12 e, pertanto, applicabili con riferimento ai temi oggetto del presente PTPCT e alla sua attuazione; esse si riferiscono a:

- a) i principi e ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni;
- b) le azioni attuate per assicurare la segregazione delle funzioni e la tracciabilità organizzativo-funzionale, tra cui l'informatizzazione dei processi;
- c) la diffusione e la vigilanza sul rispetto del Codice Etico⁴;
- d) il sistema di comunicazione e diffusione del MOG;
- e) la formazione del personale;
- f) il sistema disciplinare;
- g) la procedura in materia di whistleblowing.

Con specifico riferimento alle finalità proprie della L. 190/12, il RPCT contribuirà, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, alla corretta attuazione di tali misure:

- a) l'attività di formazione al personale avrà ad oggetto non solo i temi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 ma anche i profili di interesse della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (L. 190/12 e D.Lgs. 33/13) e gli interventi formativi saranno diversificati in ragione della qualifica dei destinatari, delle funzioni e del profilo di rischio delle attività svolte;
- b) le violazioni delle regole e delle prescrizioni del MOG, del Codice Etico allegato 6 al MOG (che prevede le regole di comportamento da osservare per garantire legalità, trasparenza, correttezza e integrità nei rapporti con i vari interlocutori, funzionali allo scopo di prevenire fenomeni corruttivi rilevanti anche ai fini della L. 190/12) e delle procedure previste nel presente PTPCT saranno sanzionate secondo quanto previsto dal

⁴ Il Codice Etico è il codice di comportamento cui tutti i destinatari del MOG devono attenersi nel rispetto dei valori e dei principi deontologici ivi contemplati. Con l'adozione e la diffusione del Codice Etico la Fondazione ha dato attuazione all'adempimento previsto dagli indirizzi in ambito del controllo analogo impartiti dalla Giunta con DGRT n. 1138/21 (par. 11).



sistema disciplinare contenuto nel MOG, previa istruttoria dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT;

c) la vigilanza sull'aggiornamento e sull'osservanza del MOG e del presente documento sarà svolta, ognuno per la propria materia di competenza, rispettivamente dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT che prenderanno in carico anche le eventuali segnalazioni, anonime o meno, pervenute in base al sistema di "whistleblowing" adottato;

d) il MOG e il PTPCT saranno oggetto di diffusione e comunicazione interna ed esterna all'ente secondo le modalità individuate nel MOG.

6.2. MISURE SPECIFICHE

6.2.1. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

I processi di selezione del personale, di gestione delle risorse umane (affidamento di incarichi, progressioni in carriera, premi di risultato), di affidamento di consulenze e contratti, sono disciplinati da appositi regolamenti secondo criteri di concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, evidenza, trasparenza e tutela delle pari opportunità.

Coerentemente con gli obiettivi posti, la Fondazione intende implementare il proprio sistema di verifica della sussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dalla normativa di riferimento.

Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli incarichi di amministratore e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, negli enti di diritto privato in controllo pubblico non possono essere attribuiti a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati sopra indicati.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, nonché delle Linee Guida emanate dall'ANAC con delibera n. 833 del 3 agosto 2016,

l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.lgs.

Per incompatibilità si intende il divieto di ricoprire contemporaneamente due diverse cariche. Pertanto, il soggetto cui viene conferito l'incarico ha l'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, una tra le posizioni incompatibili.

All'atto del conferimento dell'incarico, annualmente ed eventualmente su richiesta nel corso del rapporto, l'ente è tenuto a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste dal suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati.

Analogamente all'inconferibilità, l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000.

Le funzioni competenti (segreteria di direzione e/o risorse umane) acquisiscono dai soggetti destinatari della normativa la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e la inoltrano al RPCT.

Il RPCT vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 39/2013 e, a tal fine, contesta all'interessato l'esistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nel rispetto delle procedure indicate dall'ANAC.

Per accertare la veridicità delle attestazioni rilasciate il RPCT effettua verifiche tra i soggetti preposti ad "incarichi dirigenziali" o di vertice.

Per tali nominativi vengono ottenuti certificati del casellario giudiziale, atti a verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di condanna o procedimenti penali in corso. Per gli stessi nominativi si procede anche con l'estrazione di specifiche visure camerali, sia per accertare eventuali profili di incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, sia per valutare



se le attività eventualmente svolte in altri enti/società potessero comportare eventuali conflitti d'interesse⁵.

Sarà onere dei soggetti interessati rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità o conflitto di interesse all'atto del conferimento dell'incarico o nel corso del rapporto; spetta ad essi, inoltre, segnalare con sollecitudine eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza.

6.2.2. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (PANTOUFLAGE)

In considerazione delle Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art.53, comma 16-ter, D.lgs 165/2021 (adottate dall'Autorità con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024) e al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 che dispone il divieto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni dell'esercizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi

⁵ Si ricorda a titolo esemplificativo che costituiscono situazioni di conflitto di interesse quelle in cui si possa concretizzare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale e che pregiudichi, anche solo potenzialmente, l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite; in tal caso è fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. In caso di conflitto, attuale o potenziale, tali soggetti sono tenuti ad effettuare apposita segnalazione al Direttore, quale Responsabile della prevenzione della corruzione. Tali soggetti devono altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di persone con le quali abbiano rapporti di frequenza o dei quali siano commensali abituali. Devono altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere soggetti o organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori gerenti o dirigenti. Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di partecipare alle iniziative anticorruzione.



poteri⁶, la Fondazione ha adottato le misure necessarie ad evitare l'assunzione di tali soggetti.

Secondo quanto indicato dall'ANAC, i dipendenti delle PA che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali devono essere intesi come "coloro che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Possono rientrare in tale categoria, a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro i quali svolgono incarichi dirigenziali, (...), nonché coloro i quali esercitano funzioni apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente".

Per il prossimo triennio si intende generalizzare l'inserimento, nei contratti di assunzione del personale, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualsiasi titolo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in favore di soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dalla FST con l'apporto decisionale del dipendente in questione.

6.2.3 INCARICHI EXTRA RUOLO E ROTAZIONE DEL PERSONALE

Al momento, tenuto conto delle esigenze organizzative e della dimensione della Fondazione, continua a non essere prevista l'attribuzione di specifici incarichi extra ruolo; il riconoscimento del ruolo di RUP è sempre giustificato da esigenze obiettive, con obbligo del RUP di rendicontare l'attività svolta al RPCT.

Inoltre, non è prevista, data la concentrazione di ogni potere decisionale e di firma in capo al Direttore e l'adozione di un sistema di SOD coerente con la distribuzione delle varie attività alle aree specificamente competenti all'attuazione degli specifici progetti inclusi nel Programma delle Attività 2025-2027, la rotazione del personale che ricopre funzioni di responsabilità delle aree a più elevato rischio corruzione.

⁶ La Fondazione non assume con contratto di lavoro subordinato e/o conferisce incarichi dirigenziali o professionali, anche di lavoro autonomo o di temporary management, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come definiti dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, come specificato dalla delibera ANAC AG/02/2015/AC del 5/2/2015 e dal PNA 2018 (par. 9), per conto delle medesime pubbliche amministrazioni di provenienza negli ultimi tre anni di servizio e nei tre anni successivi dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del presente divieto sono nulli.

È invece applicato, come misura alternativa alla rotazione del personale ammessa dagli indirizzi in ambito di controllo analogo, il principio di segregazione delle funzioni secondo lo schema “chi esegue, chi controlla, chi autorizza” in conformità a quanto previsto dal PNA.

Per il prossimo triennio, si intende aumentare la diversificazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno di ciascuna area di riferimento per i profili di interesse.

6.2.4 ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DI AREA E DI FUNZIONE

Il processo di partecipazione a bandi per la concessione di erogazioni, contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni nonché vantaggi economici prevede, per il prossimo triennio, la generalizzazione dell'obbligo del Dirigente o del Responsabile di ciascuna delle funzioni interessate al procedimento di attestare che le dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni destinate alla pubblica amministrazione o ad altro soggetto erogatore del contributo/finanziamento/sovvenzione sono veritiere, complete e che non omettono informazioni.

6.2.5 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

Si prevede, per il prossimo triennio, di formalizzare una procedura autonoma per la concessione di contributi o sponsorizzazioni nonché di vantaggi economici vincolandola alla previsione di una specifica voce dedicata nel budget previsionale della FST.

6.2.6 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI

Le attività finalizzate alla prevenzione della corruzione derivanti dal presente PTPCT saranno garantite mediante stanziamento di un budget annuale a disposizione del RPCT per la gestione delle attività ordinarie e straordinarie.

La formazione obbligatoria in materia sarà assicurata mediante stanziamento di un budget sufficiente a garantire l'erogazione del servizio e degli aggiornamenti.

6.2.7 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING DEDICATO

Al fine di favorire l'emersione delle condotte illecite e/o di situazioni potenzialmente a rischio di fenomeno corruttivo, è stata predisposta un'apposita procedura dedicata che tutela chi segnala gli illeciti contro misure ritorsive, come ricordato dalle determinazioni ANAC n.6 del 28.04.2015 e n.8 del 17.06.2015 e dalle Linee guida ANAC dell'08.11.2017, le quali prevedono, tra i contenuti minimi del PTPCT, misure di prevenzione in “tutela del

dipendente che segnala illeciti” in modo tale che “non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive”. L’istituto è stato in ultimo disciplinato dal Decreto legislativo 24/2023, del 15.03.2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali",

In base a quanto disposto con Legge n.190 del 6 novembre 2012, (cd. “Legge Severino”), dall’articolo 6, comma 2-bis del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e da ultimo dal D.lgs. 24/2023 (in attuazione della direttiva UE 2019/1937), al fine di tutelare l’integrità dell’ente, i soggetti destinatari del Modello Organizzativo e di Gestione, nonché l’utenza e gli stakeholder che sono venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e rilevanti ai sensi della L.190/2012 o del D.lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, possono segnalare tali circostanze all’Organismo di Vigilanza (OdV) e/o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Come già disposto dalla legge n. 179 del 2017 e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 (in attuazione della direttiva UE 2019/1937) e dalle indicazioni di ANAC, Fondazione Sistema Toscana ha provveduto ad attivare un canale interno di segnalazione, con relativa tutela dell’identità, un canale interno alternativo ed un canale esterno.

Il canale di segnalazione “Whistleblowing” interno utilizza la stessa piattaforma software, GlobalLeaks, di ANAC, e tutela la riservatezza dell’identità del segnalante attraverso l’uso di un sistema di crittografia che consente al RPCT e/o all’OdV di ricevere le segnalazioni che pervengono tramite il canale e di comunicare anonimamente con il segnalante.

Il canale interno è messo a disposizione da Fondazione Sistema Toscana mediante pubblicazione nella pagina di SEGNALAZIONE ILLECITI:

www.fst.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/segnalazione-illeciti

Per quanto l’utilizzo del canale di segnalazione interno, basato sulla piattaforma software GlobalLeaks, renda la segnalazione più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura, come canale interno alternativo il segnalante può utilizzare la posta riservata, inviando una lettera in busta chiusa all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza e/o del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con la dicitura sulla busta “Attenzione non aprire, riservata personale”, presso la sede di Fondazione Sistema Toscana: Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 Firenze.

Le segnalazioni possono essere sia anonime, che nominative; in ogni caso è garantita la riservatezza del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione Sistema Toscana o delle persone accusate in mala fede.

Le segnalazioni devono essere veritiere, puntuali, non generiche e descrivere in maniera circostanziata fatti e persone a cui la stessa si riferisce così da identificare comportamenti illeciti o difformi da quanto previsto dalla Legge e dal Modello.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, Fondazione Sistema Toscana rispetta e tutela la riservatezza dei segnalanti, attuando ogni sforzo possibile e proporzionato per non lederne i diritti.

Come precisato dal D.lgs. 24/2023 l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Le segnalazioni sono conservate con idonee misure di sicurezza per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Fondazione si impegna a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta.

La segnalazione sarà sottratta all'accesso civico previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni.

In tutti i casi in cui si verrà a conoscenza di una segnalazione ritenuta fondata, sarà svolta un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa come previsto dalla procedura Whistleblowing, allegato 5 del Modello Organizzativo e di Gestione di Fondazione Sistema Toscana

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", con effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, i segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni a causa di una segnalazione fatta, o che hanno riscontrato inerzia nella risposta alla segnalazione, possono inviare comunicazione direttamente ad ANAC tramite il canale esterno, accessibile al seguente indirizzo: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

ANAC tutela la riservatezza della identità del segnalante, attraverso l'uso di un sistema di crittografia che consente ad ANAC di ricevere le segnalazioni che pervengono tramite il portale e comunicare anonimamente con il segnalante.

6.2.8. FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL PTPCT

Per il prossimo triennio la Fondazione intende strutturare la formazione specificamente dedicata alla normativa in esame su un unico livello, rivolto a tutti i dipendenti, che riguarda le tematiche dell'etica e della legalità, le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione, e tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto.

Il RPCT individuerà, di concerto con il Responsabile Risorse Umane e i Responsabili di Area e di Funzione, il personale da avviare a formazione, i soggetti incaricati della formazione e i contenuti della formazione.

La formazione sui contenuti già richiamati dall'allegato 1, Punto B13, del PNA 2013 e successivi aggiornamenti dei Piani Nazionali Anticorruzione, avrà come obiettivo quello di diffondere la cultura della trasparenza, del rispetto delle norme che tutelano il pubblico interesse, dell'efficienza ed efficacia delle attività operative. La formazione in particolare avrà come contenuto a) i reati contro la pubblica amministrazione e le principali regole del codice appalti; b) le norme anticorruzione stabilite dal PNA, la valutazione del rischio corruzione interna e misure preventive anticorruzione; c) le procedure aziendali sensibili allegate al protocollo anticorruzione; d) procedure le norme sulla trasparenza; e) il ruolo del responsabile anticorruzione e della responsabile trasparenza; f) il sistema disciplinare aziendale.

Il CdA di Fondazione Sistema Toscana, in data 22.10.2024, ha attribuito all'OdV incarico formale per l'attività di formazione, da cui consentire anche l'aggiornamento del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001.

L'OdV ha avviato l'attività che è in corso.

In ogni caso a tutti i dipendenti sarà trasmessa copia del MOG e del PTPCT.

La mancata partecipazione alla formazione erogata in materia di anticorruzione in assenza di legittimo impedimento a comparire o comprovate emergenze operative dell'ufficio determinerà una immediata contestazione disciplinare con notifica del fatto al RPCT.

Dell'attività di formazione, quando tecnicamente possibile, verrà lasciata traccia anche su supporto informatico a cura dell'Ufficio Risorse umane, che provvederà a gestire il calendario degli aggiornamenti e la convocazione dei partecipanti al corso.

È obiettivo di FST garantire alle risorse presenti e a quelle in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite, mediante uso della casella elettronica aziendale e mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente.

7. MONITORAGGIO

È compito del RPCT, nell'espletamento dei compiti affidatigli dalla legge e indicati al paragrafo 5, assicurare l'attuazione del presente PTPCT e vigilare sul rispetto delle procedure e dei regolamenti adottati in esecuzione delle sue prescrizioni.

In particolare, l'attività di monitoraggio prevede:

1. l'esecuzione di verifiche a campione sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione adottate;



2. la segnalazione all'ODV di ogni fatto o atto che determini una disfunzione, irregolarità, violazione di procedure e regolamenti o incoerenza di comportamento;
3. l'esecuzione di verifiche, sia mediante acquisizione dei flussi informativi previsti dal MOG sia mediante specifiche attività di audit, per le quali ha libero accesso ad ogni informazione dell'ente.

Sulla base dello schema ANAC, il RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno salvo proroghe concesse da ANAC, pubblicherà sul sito istituzionale una Relazione annuale recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, dopo aver presentato la stessa all'organo di amministrazione dell'ente.

8. LA TRASPARENZA

La trasparenza dell'attività amministrativa cui fa riferimento il D.Lgs. 33/2013 è lo strumento di prevenzione dalla corruzione consistente nella accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le funzioni di Responsabile della trasparenza, secondo l'articolo 43 comma 1 del d.lgs. 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. FST ha adempiuto agli obblighi di adeguamento alla normativa sulla trasparenza mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale della sezione appositamente dedicata "Trasparenza" / "Amministrazione Trasparente".

8.1. QUADRO NORMATIVO

La trasparenza dell'attività amministrativa contribuisce da un lato alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dall'altro all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Declinata dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, quale "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", la trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle



disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1, comma 15).

Si tratta dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 (art. 1, comma 16), i cui tempi di esecuzione devono essere monitorati attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie (art. 1, comma 29) anche mediante strumenti negoziali (quali l'inserimento negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito delle clausole di esclusione ope legis dalle procedure di gara per mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità e delle clausole di deferibilità in arbitri delle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture), (art. 1, commi 17 e 19 e ss.).

Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche devono essere pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione (art. 1, comma 15, della Legge n. 190/2012).

Inoltre, ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29) e, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30).

Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in attuazione della L. n. 190/12, ha fornito un'interpretazione autentica del concetto di trasparenza, intesa come "accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino" (art. 1, commi 1 e 3, D.Lgs 33/13).

La trasparenza, dunque, diviene il primo strumento utile ad informare i cittadini sulle attività svolte e a promuovere il dialogo per migliorare i servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità nell'azione amministrativa.

Tant'è che al diritto (del soggetto interessato al procedimento amministrativo) di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 è stato affiancato il più generale diritto del cittadino di richiedere tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente che, in quanto pubblici, sono accessibili a chiunque che può fruirne gratuitamente (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/13) e di accedere anche ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (art.5, comma 2, D.Lgs. 33/13).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa, nonché all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, l'ufficio relazioni con il pubblico o altro ufficio indicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 5, comma 3, D.Lgs. 33/13).

Al diritto del cittadino di accedere liberamente ai contenuti delle PP.AA. corrisponde il dovere delle pubbliche amministrazioni di garantire la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità,



nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 (art. 6, comma 1, D.Lgs. 33/13).

La procedura per l'evasione delle richieste di accesso è delineata puntualmente all'art. 5 del D.Lgs. 33/13.

8.2. *AMBITO DI APPLICAZIONE*

La normativa sulla Trasparenza Amministrativa si applica a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 34, L. 190/12).

L'art. 11, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 previgente, come modificato dall'art. 24-bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, recependo altresì le interpretazioni del Ministero della P.A. (circolare 2/13 del 19/7/13 e 1/14 del 14/2/2014), estendeva l'applicazione della normativa sulla "Trasparenza Amministrativa", limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 25/5/2016 n. 97, l'ambito applicativo della normativa sulla Trasparenza Amministrativa è definitivamente sancito dal nuovo art. 2-bis che, per quanto di interesse, estende la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile ... c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività è finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PP.AA e in cui la totalità dei



titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da PP.AA.”⁷.

⁷ Si tratta della formalizzazione di una prassi già adottata a decorrere dal 2013 e cui FST si è uniformata con la realizzazione della sezione di “Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell'ente già nel 2014. Infatti, la circolare n. 1 del 14.02.2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, anche prima della novella dell'11.08.2014 e in continuità con la circolare n. 2 dell'19.07.2013, aveva individuato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/12 e al D.Lgs. 33/13 con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico (in presenza di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi sociali) cui le norme sulla trasparenza vanno applicate all'intera organizzazione, salvo che si dimostri che il controllo non sia finalizzato allo svolgimento di attività di pubblico interesse ma di mere attività economiche o commerciali di rilievo esclusivamente privatistico. Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ex CIVIT n. 72 dell'11/9/2013 al par. 1.3 aveva individuato tra i destinatari del Piano, accomunandoli all'interno di un'unica categoria ed equiparandone il trattamento, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate e quelle dalle stesse controllate ex art. 2359 c.c. In particolare: “Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PP.AA., sottoposti al controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Poiché la novella consolidata nell'agosto 2014 aveva inteso recepire l'interpretazione corrente in materia di estensione dell'ambito applicativo agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, considerato che detti enti venivano trattati in modo analogo alle società partecipate, era ragionevole ritenere che agli enti privati sottoposti al controllo pubblico che svolgono attività di pubblico interesse e di produzioni di beni e servizi a favore delle PP.AA., si applicassero solo i commi dal 15 al 33 dell'art. 1 della L. 190/12 nonostante non vi fosse espressa menzione di tali soggetti nel comma 3 dell'art. 11 del D.lgs. 33/13 come recentemente modificato dalla L. 114/14. Seguendo tale orientamento, detti enti (come gli enti pubblici economici) erano tenuti a costituire la sezione “Amministrazione trasparente” nei propri siti internet e prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi. Essi provvedevano a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non erano tenuti, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (cfr. delibera n. 50/2013 “Linee Guida per l'Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 -2016 - Civit). Ebbene, seguendo l'orientamento sopra menzionato, Fondazione Sistema Toscana sarebbe stata tenuta agli adempimenti di cui ai commi da 15 a 33 della Legge 190/12; diversamente, sarebbe stata tenuta a conformarsi all'intera normativa sulla Trasparenza Amministrativa di cui al D.Lgs. 33/14; la Fondazione scelse di adottare un criterio di ragionevolezza nell'individuazione



FST è un ente di diritto privato sottoposto al controllo integrale del socio pubblico di riferimento (Regione Toscana): la normativa sulla Trasparenza Amministrativa si applica alla FST in quanto compatibile, vale a dire senza che si venga a determinare, quale effetto automatico, l'assorbimento dell'ente nella sfera pubblica.

L'ente conserva la sua natura privata e opera secondo canoni privatistici, salva l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli appalti di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e salva l'attuazione delle disposizioni della L.R. 61/18 che definiscono le modalità e i confini per l'esercizio del controllo analogo della Regione Toscana sulle attività dell'Ente.

Conseguentemente, stante il vincolo imposto dal D.Lgs. 33/2013, si dovrà evitare l'applicazione concreta alla fattispecie della legislazione dettata espressamente e specificamente per la Pubblica Amministrazione (ad esempio, normativa sul pubblico impiego, legge sul bilancio e la contabilità dello Stato e delle PP.AA., oneri di pubblicazione e informazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Corte dei conti). Siffatta conseguenza snaturerebbe – di fatto – l'ente, avocandolo al "pubblico" in assenza di una specifica norma di legge che qualifica FST quale soggetto di diritto pubblico.

Si applicano, dunque, alla fattispecie che ci occupa le sole disposizioni del D.Lgs. 33/13 compatibili con la natura dell'ente e rispondenti alla ratio legis a garanzia della trasparenza e dell'integrità dell'attività.

Ciò premesso, FST intende conferire massima trasparenza al suo operato, garantendo la possibilità di un ampio accesso alle informazioni e ai dati che ne regolano l'attività e l'organizzazione, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal legislatore e dalle autorità competenti.

In particolare, gli adempimenti della FST in materia di trasparenza amministrativa si conformano alle indicazioni contenute nell'Allegato A al D.Lgs. n.33 del 2013, nonché alle Linee Guida dell'ANAC riportate nella delibera n.50/2013 e relativi allegati ed alle indicazioni dell'ANAC (con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), secondo le indicazioni derivanti dall'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata sancita il 24 luglio 2013, ai sensi del comma 60 dell'art. 1 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. nonché alle indicazioni contenute nelle varie delibere di Giunta Regionale di indirizzo in ambito di controllo analogo.

delle disposizioni applicabili alla propria realtà giuridica ed organizzativa, che partiva da un giudizio di compatibilità, ex ante. Tale principio è oggi cristallizzato nell'art. 2-bis del D.Lgs. 33/13.

Alla luce di tali disposizioni, Fondazione ha attivato a partire dal 2014 una sezione del sito istituzionale dedicato all' "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla home page del sito di FST, che contiene le informazioni previste dalla normativa sopra citata.

9. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale della FST, e mediante la trasmissione all'ANAC a cura del RASA con le modalità previste ai sensi della normativa vigente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Il Responsabile per la trasparenza, che si identifica di norma nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 43, comma 1, D.Lgs. 33/13), assicura l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile provvede altresì all'aggiornamento del Piano per la trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Va evidenziato che l'innovazione introdotta dal D.Lgs. 33/2013 amplia la sfera di responsabilità dei dirigenti in ordine alla trasparenza della loro attività e alla diffusione delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione e, grazie al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, consente la fruizione, quasi contemporanea alla produzione, da parte dell'utenza di dati, informazioni, documenti e atti che la legge individua come soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e della delibera 50/2013 della Commissione ANAC per la valutazione, integrità e trasparenza, i responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e previsti nell'ambito del PTPCT. Spetta, inoltre, ai responsabili delle strutture operative partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Piano

Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e la corretta attuazione del Piano è infatti affidata, oltre che al RPCT, a tutti i dirigenti responsabili di strutture operative.

9.1 DATI DA PUBBLICARE

Il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo le tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente.

Le sezioni e le sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" sul sito web di FST sono state denominate come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall'allegato alla delibera ANAC 50/2013 e ss.mm.ii, e infine come indicato dall'allegato 1) alla delibera Anac 1134/2017. La sezione Bandi di gara e contratti è conforme a quanto stabilito dall'allegato n.9 alla delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 per gli atti, i dati e le informazioni delle procedure pubblicate fino al 31.12.2023. Per le procedure pubblicate a far data dal 01.01.2024 la sezione Bandi di gara e contratti è conforme a quanto previsto dall'allegato 1) della Delibera ANAC n.264 del 20.06.2023, come modificato con Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023 e alle indicazioni contenute nel Comunicato congiunto ANAC – MIT, Delibera ANAC n.582 del 13.12.2023.

9.2. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le informazioni e i dati a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo "Dati da pubblicare" sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di FST <http://www.fst.it/>, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/13 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché a quanto disposto dalle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" della Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (CIVIT ora ANAC), approvate con delibera n.50/2013.

Nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza, è stata utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, alla possibilità di utilizzo e alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali. Nello specifico, i contenuti sono pubblicati secondo le seguenti direttive:

1. adozione di un formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di specifica;



2. informazione raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

L'attuazione del Piano terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra esigenze di trasparenza ed esigenze di protezione dei dati personali.

Infatti, come richiamato nella Circolare 2/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica di attuazione del D.Lgs. 33/2013 e nell'art. 1, comma 15 della L.190/2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente tutelato della protezione dei dati personali e le Amministrazioni devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di dati personali.

In particolare, è opportuno richiamare il Regolamento UE 679/16 relativamente al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali, nonché l'art. 4 e 26, comma 4 del D.Lgs. 33/2013 relativamente ai limiti della trasparenza.

Ulteriori indicazioni che ribadiscono i principi sopra riportati sono contenute nelle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" del Garante per la privacy del 2 marzo 2011: con riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 "Dati aperti e riutilizzo", il Garante ha presentato osservazioni specificando che il riutilizzo dei dati personali è consentito solo per gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto dell'art. 11 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 196/2013.

In forza dei principi di non eccedenza e pertinenza, FST procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati particolari o relativi a condanne, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento UE n. 679/16 secondo le indicazioni già contenute nella delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 sul PNA 2018 (par. 7) laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.

In merito all'individuazione dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, e alla successiva pubblicazione dei contenuti informativi nella sezione "Amministrazione Trasparente" si adottano le seguenti modalità:

- la struttura competente a garantire l'effettiva pubblicazione sul web è l'Area Information Technology in persona del Responsabile;

- i dati sono raccolti dal Responsabile di ciascuna Area o Funzione competente che, verificatane la correttezza, completezza e integrità provvede a trasmettere i contenuti informativi al RPCT nonché alla suddetta struttura competente per la pubblicazione su web, utilizzando la posta elettronica e indicando l'obiettivo di trasparenza di riferimento così come indicato nel presente Piano o, comunque, in modo che sia ad esso inequivocabilmente associabile;

- al fine di razionalizzare e ottimizzare i processi di approvvigionamento dei dati necessari per la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di FST, il RPCT può avvalersi della collaborazione dei Responsabili di Area e di Funzione, nonché degli eventuali "Referenti per la Trasparenza" per ciascun ufficio dell'Ente. Tali Referenti, se individuati, svolgono funzioni di ausilio operativo al RPCT e ai Responsabili di ciascuna Area o Funzione competente. I Responsabili di Area o di Funzione, e i loro eventuali Referenti, provvedono, in raccordo e coordinamento con il RPCT:

a) al reperimento/elaborazione dei dati/informazioni/documentazione di competenza del proprio ufficio di appartenenza che la normativa prevede di pubblicare;

b) alla successiva materiale pubblicazione dei suddetti dati/informazioni/documentazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di FST, mediante l'utilizzo di apposito software gestionale messo a disposizione dal Responsabile dell'Area Information Technology, o al loro invio alla soprascritta struttura competente a garantire l'effettiva pubblicazione sul web;

I Responsabili di Area e di Funzione e, se individuati, i Referenti, coadiuvano il RPCT nel monitoraggio dei dati inseriti attraverso verifiche a campione, con cadenza almeno quadrimestrale. Per ogni informazione pubblicata sono verificate la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili.

I dati devono essere pubblicati in modo da consentire una facile lettura.

10. L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

Chiunque ha diritto di accedere direttamente e immediatamente al sito istituzionale dell'Ente. FST si impegna a promuovere il sito istituzionale e a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche, atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione, "Amministrazione Trasparente", dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, costituiscono dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3°, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e sono liberamente accessibili e riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, salvo l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

11. L'ACCESSO CIVICO

Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla FST a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT, ai sensi del comma 3, articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa.

La FST, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, secondo la procedura che segue. Sono fatti salvi i casi di diniego motivato da eventuale opposizione dei controinteressati a norma dell'art. 5, commi 5, 6 e 7 D.Lgs. 33/13.



Il RPCT, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile per materia, che provvede alla trasmissione del documento, dell'informazione o del dato richiesto in modo che FST possa procedere alla pubblicazione con le modalità previste al paragrafo "Modalità di pubblicazione dei dati" del presente Piano e ne informa il richiedente.

La struttura competente a garantire l'effettiva pubblicazione sul web, entro 20 giorni, pubblica nel sito web, sezione "Amministrazione Trasparente", il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile per materia e al RPCT l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per materia ne dà comunicazione al RPCT, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il RPCT, una volta avuta comunicazione da parte della struttura competente a garantire l'effettiva pubblicazione sul web o da parte del Responsabile per materia, comunica entro 30 giorni dalla richiesta, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

Nel caso in cui il RPCT non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede a far pubblicare tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web istituzionale di FST, sezione "Amministrazione Trasparente", quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 11bis della L.R. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Presidente della FST il quale può essere contattato ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: presidente@fst.it
PEC : fondazionesistematoscana@pec.it
Telefono : 055 2719011

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e dalla procedura adottata da FST per garantirne l'attuazione.

Il RPCT di FST può essere contattato ai seguenti recapiti:



Indirizzo e-mail: direttore@fst.it
PEC : fondazionesistematoscana@pec.it
Telefono : 055.2719011

La richiesta di accesso civico può essere altresì presentata:

tramite servizio postale ordinario presso la sede di Via Duca D'Aosta 9, Firenze
oppure direttamente presso l'ufficio protocollo della FST

Per gli atti e i documenti, per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 241/1990 ("accesso ordinario").

12. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

In merito alla digitalizzazione dell'intero ciclo vita dell'appalto e ai relativi obblighi di pubblicazione, Fondazione Sistema Toscana, in qualità di stazione appaltante, agisce nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n.36/2023 (di seguito anche "Codice") secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.264 del 20.06.2023, come modificata ed integrata con Delibera ANAC n.601 del 19.12.2023, e nel pieno rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 di cui alla Delibera n.605 del 19.12.2023.

In particolare, nella Delibera n.264/2023, come modificata e integrata con Delibera n.601/2023, l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti:

- con la comunicazione tempestiva alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in seguito "BDNCP"), ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della Delibera ANAC n. 261/2023. La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nella Delibera ANAC n.261/2023. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della Piattaforma contratti pubblici (in seguito "PCP"), il complesso dei servizi web e di interoperabilità con la BDNCP;

- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui alla Delibera ANAC n.261/2023. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti

allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;

- con la pubblicazione nel sito istituzionale, in "Amministrazione Trasparente", degli atti, dei dati e delle informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, come individuati nell'Allegato 1) della Delibera ANAC n.264/2023 come modificata ed integrata con Delibera ANAC n.601 del 19.12.2023.

FST, non essendo autonomamente dotata di una piattaforma di approvvigionamento digitale, per rispondere alle previsioni del Codice circa l'obbligo di ricorrere a piattaforme elettroniche certificate, si avvale della possibilità di utilizzare quelle messe a disposizione da altri soggetti. Nello specifico FST utilizzerà, per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, come piattaforme di e-Procurement certificate: il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (ovvero START) e acquistiinretepa.it.

In particolare, relativamente a START, in data 20.12.2023 Regione Toscana ha informato tutte le amministrazioni utilizzatrici del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, che si è concluso il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche e dallo Schema operativo di AGID. Ne consegue che START risulta quindi iscritto nel registro delle piattaforme certificate, gestito da ANAC, di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice.

Dal 01.01.2024 Fondazione Sistema Toscana provvede a trasmettere alla BDNCP, tramite la piattaforma certificata START, gli atti che contengono le informazioni previste all'art. 10 della Delibera ANAC n.261/2023.

Sul sito istituzionale di Fondazione Sistema Toscana (pagina di Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti) in corrispondenza di ogni singola procedura avviata dopo il 01.01.2024, e identificata dallo specifico CIG, è riportato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo vita del contratto contenuti nella BDNCP, come previsto all'art.3 della Delibera ANAC n. 264/2023 e ss.mm.ii. Tale collegamento garantirà un accesso immediato e diretto ai dati da consultare sulla BDNCP riferiti alla specifica procedura. Come previsto dalla suddetta delibera i dati che non dovranno essere comunicati alla BDNCP - cfr. Allegato 1 della Delibera ANAC n.264/2023 come modificata ed integrata con Delibera n.601 del 19.12.2023 - saranno pubblicati sul sito istituzionale di FST, Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, nella medesima pagina, dedicata alla singola procedura, in cui è presente il collegamento alla BDNCP.



Ai sensi dell'art.28 del Codice, in materia di trasparenza FST dal 01.01.2024 provvede all'invio unico alla BDNCP che si integrerà con la Piattaforma unica della trasparenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 85 del Codice, le pubblicazioni sulla BDNCP e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della Fondazione Sistema Toscana, pagina di Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

FST, accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico predisposto da ANAC (FVOE), provvede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure per gli affidamenti degli appalti pubblici di cui all'articolo 100 del Codice, e alla verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice di ogni operatore economico.

Le regole operative per gli obblighi in materia di pubblicità legale sono state individuate dall'ANAC con la recente Delibera n.263 del 20 giugno 2023, anch'essa efficace dal 1° gennaio 2024. La pubblicità legale delle procedure di gara (ai sensi degli articoli 84 e 85 del Codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'art. 27 del Codice) è garantita da ANAC sia a livello nazionale, tramite la BDNCP, sia a livello europeo mediante trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

13. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI GOVERNO DELL'ENTE

Rispetto all'organizzazione dell'ente, oltre alle informazioni di base di cui all'art. 13 del D.Lgs. 33/13, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di amministrazione, direzione o di governo espressione della Regione Toscana, salvo che gli incarichi siano attribuiti a titolo gratuito (art. 14). In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di designazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato, il curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi presso enti pubblici e privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi, le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge, dei parenti sino al secondo grado con il loro consenso.



La medesima disposizione si applica ai titolari di incarichi dirigenziali e in ogni altro caso in cui sono attribuite, con specifiche deleghe, funzioni dirigenziali ai sensi art.14, co.1-quinquies, D.lgs. 33/2013.

I dati sono pubblicati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

14. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

Per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15-bis, c. 1, D.lgs. 33/2013), devono essere pubblicati i seguenti dati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la ragione, l'oggetto, la durata e il compenso previsto, il curriculum vitae, il tipo di procedura prescelta per la selezione del contraente e il numero dei soggetti partecipanti alla procedura.

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità disciplinare del dirigente che l'ha disposto.

I dati, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 30 gg dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi dalla cessazione dell'incarico dei soggetti.

15. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE, I TASSI DI ASSENZA, LE PREMIALITÀ E I DATI DEI CCNL APPLICATI

A norma dell'art. 16 e 17, FST pubblica annualmente i dati relativi alla dotazione organica, e il costo del personale assunto a tempo indeterminato e/o determinato.

Pubblica altresì l'elenco degli eventuali incarichi autorizzati ai dipendenti (art. 18) nonché gli avvisi di selezione pubblica e i criteri di valutazione dei candidati (art. 18).

Al momento FST non prevede l'attribuzione di premi al personale legata a particolari performance, eccezione fatta per l'attribuzione obbligatoria prevista dal CCNL Integrativo



per il personale delle Funzioni Locali. In funzione dell'incentivo al miglioramento dell'efficienza, è in corso di elaborazione un piano di valutazione delle performance cui collegare il riconoscimento di premi di produzione.

Sono altresì pubblicati i riferimenti per la consultazione dei CCNL applicati e i contratti integrativi stipulati (art. 21).

16. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

La FST è tenuta a pubblicare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore ai mille euro, recanti le seguenti informazioni:

- soggetto beneficiario;
- importo del vantaggio economico corrisposto;
- norma o titolo a base dell'attribuzione;
- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto interessato.

Qualora il beneficiario della sovvenzione, del contributo o del sussidio è una persona fisica e la ragione dell'attribuzione trova fondamento nello stato di salute ovvero nella condizione di disagio economico sociale dell'interessato, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi (nome e cognome) del beneficiario e le informazioni in possesso della società devono essere pubblicate nel rispetto delle apposite cautele e precauzioni di legge.

Resta fermo l'obbligo di pubblicazione annuale sul sito Web della FST le erogazioni disposte.

17. LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE

FST pubblica i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro approvazione nonché i documenti relativi al Programma delle Attività in base al quale ottiene dalla Regione Toscana le risorse per il proprio sostentamento e per lo svolgimento del Programma delle Attività stesso.

Pubblica altresì i dati relativi all'Organismo di Vigilanza, che coincide con il Revisore Unico, e le relazioni dei suddetti organi di controllo ai documenti di bilancio e agli atti organizzativi.

Pubblica con cadenza annuale e ogni trimestre un indicatore dei tempi medi di pagamento dei fornitori.

Pubblica altresì l'elenco dei propri dipendenti, suddivisi per area di riferimento, con l'indirizzo di posta elettronica e telefono quale recapito.

18. DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

I documenti, contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

Scaduti i termini di pubblicazione sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio o resi disponibili se richiesti tramite istanza di accesso civico.

19. PIANO PER LA TRASPARENZA

Per adempiere agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013, FST adotta il presente PTPCT, che sarà oggetto di aggiornamento con cadenza annuale su proposta del RPCT ed adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sul vaglio relativo alla compatibilità del regime delle pubbliche amministrazioni con le attività svolte dagli enti privati, l'ANAC precisa che lo stesso è compiuto all'interno della tabella di cui all'Allegato 1 della delibera 1134/2017, sia con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione sia con riferimento agli obblighi di trasparenza.

ANAC attribuisce annualmente agli OIV, ruolo ricoperto dall'OdV all'interno della Fondazione limitatamente a tale adempimento, l'onere di attestare l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione specificamente indicati dall'Autorità ad una determinata data.

È prevista una verifica periodica (di norma annuale) da parte del RPCT sulla coerenza del processo alla normativa su trasparenza pubblica ed anticorruzione.

Il RPCT, di concerto con i Responsabili di Area e di Funzione e con eventuali Referenti per la trasparenza, e con il supporto dell'Area Information Technology, procede al tempestivo aggiornamento delle informazioni di cui agli "Obblighi di pubblicazione", a seguito della trasmissione dei dati da parte dei Responsabili di Area e di Funzione competenti per materia.

Ciascun Responsabile garantisce la qualità delle informazioni da pubblicare nel sito istituzionale, assicurandone l'integrità, l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali.

Nel caso in cui gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs. 33/2013 non siano applicabili alle peculiarità di FST, essendo riferiti ad adempimenti di legge dettati specificamente per soli enti pubblici o comunque non riferibili ad enti di diritto privato in controllo pubblico, le relative sottosezioni non saranno alimentate.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (Art. 8 co. 3 d.lgs. 33/2013) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio o resi disponibili se richiesti tramite istanza di accesso civico

Nel corso dell'anno saranno pianificati e organizzati incontri con il personale di FST per la condivisione e l'illustrazione del Piano.

La partecipazione attiva di tutti consentirà una condivisione dei principi che sono alla base della trasparenza e degli obiettivi di un'amministrazione aperta e attenta alle esigenze di tutti per prestare servizi adeguati ai destinatari degli stessi.

Nel triennio di vigenza del presente Piano, FST si occuperà, oltre all'aggiornamento dei dati precedentemente pubblicati (dati sulle tipologie di spese, dati relativi al personale, dati sugli accessi ecc.), di analizzare le tipologie di dato che possono essere oggetto di

pubblicazione, oltre a quelle già inserite, e le possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

20. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Il RPCT effettua il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento, in stretto rapporto con i Responsabili di Area e di Funzione responsabili della trasmissione dei dati, con il supporto di eventuali Referenti per la trasparenza se individuati, e dell'Area Information Technology.

Il RPCT provvede, inoltre, ad effettuare un puntuale monitoraggio delle richieste di "Accesso civico" che pervengono nel corso di ciascun anno di vigenza del presente Piano (2025-2027); di tali eventuali richieste viene dato atto nei documenti di aggiornamento annuale del Piano.

Il RPCT cura altresì l'aggiornamento del Piano triennale, controlla la tempestività degli aggiornamenti, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguimento degli scopi del Piano medesimo.

I risultati del monitoraggio sono quindi esposti e condivisi dal RPCT durante gli opportuni incontri.

In sede di aggiornamento annuale del Piano viene rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dallo stesso e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

21. CONTROLLO E SANZIONI

Il RPCT svolge un'attività di impulso e sollecitazione per il rispetto degli adempimenti, nonché di verifica dell'operato di tutti le aree e gli uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Tale controllo viene attuato:

- Attraverso appositi costanti controlli a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web di FST;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013);

- Mediante l'ausilio operativo dei Responsabili di Area e di Funzione, nonché di eventuali Referenti per la trasparenza, se individuati, e con il supporto dell'Area Information Technology.

Per ogni informazione pubblicata viene verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In caso di violazione degli obblighi di trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 introduce importanti sanzioni: l'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa a carico sia del RPCT che di eventuali altri dirigenti responsabili della trasmissione dei dati, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce, inoltre, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.